

Regione Suglia Legutariato Generale della giunta Regionale

# Disegno di Legge N. 97 del 07/06/2016

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, derivante dalla sent. n. 1800/14 della C.d.A. di Lecce nel giudizio Greco Ottavio Salvatore/R.P e n. 500/14 del Trib. di Brindisi nel giudizio Cecere Mario/R.P.



# RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ......" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1800/14 della C.d.A. di Lecce nel giudizio Greco Ottavio Salvatore/R.P e succ. atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme - R.G.E. n. 3107/15 e n. 500/14 del Trib. di Brindisi nel giudizio "Cecere Mario/R.P" e succ. atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme- RGE n.1506/15(Cont. 685/11/FO). Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, <u>l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.</u>

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

1) Sentenza n. 1800/14 resa dalla Corte d'appello di Lecce nel giudizio Greco Ottavio Salvatore/R.P. e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme R.G.E. n. 3107/2015 (P.U. 681).

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- -Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, sig. Greco Ottavio Salvatore, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio, chiedeva al Tribunale di Lecce Sezione Lavoro il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dal ccnl per gli operai agricoli del 10 luglio 2002 per i dipendenti inquadrati, ai sensi dell'art. 28 del medesimo, nell'Area 1^ Operai Specializzati Super livello a), parametro 178, a decorrere dal gennaio 2009, con conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive, con i relativi scatti di anzianità, tra quanto previsto e quanto percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; nonché al pagamento dell'incremento di produttività previsto dal CIPL del 26.11.1996, a decorrere da marzo 2004, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
- Resisteva la Regione, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
- Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, all'esito del giudizio, con sentenza n. 93/2013, dichiarava il diritto dell'istante alle differenze retributive spettantegli, a decorrere dal gennaio 2006, secondo il parametro 178 del CIPL del 15.12.2004, e quanto di fatto percepito, con attribuzione dei maggiori importi dovuti a titolo di scatti di anzianità per il riconosciuto trattamento economici, oltre interessi legali; dichiarava, altresì il diritto del ricorrente all'incentivo di produttività, previsto dal CIPL 26.11.1996 a decorrere dal marzo 2004, oltre interessi legali; condannava, pertanto, la Regione al pagamento, in favore del ricorrente, della sommac complessiva di € 6.281,13 per il periodo da marzo 2004 a dicembre 2008, oltre interessi legali dal giorno di G

maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo. Condannava la Regione a rifondere in favore dell'istante le spese di causa, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Stefanizzo.

- Con relazione prot. 11621 del 09.07.2013 la Sezione Demanio e Patrimonio, esprimeva all'Avvocatura regionale la propria posizione favorevole all'impugnazione della sopra descritta sentenza per una serie di ragioni nella medesima rappresentate.
- La Sezione regionale interessata non riceveva dall'Avvocatura regionale alcuna notizia in merito all'auspicato appello.
- L' Avvocatura regionale, tuttavia, proponeva appello, innanzi alla C.d.A. di Lecce avverso la sentenza n. 93/13, reiterando in diritto le difese già spiegate in primo grado e deducendo di aver applicato al rapporto di lavoro de quo il Contratto Provinciale della Provincia di Lecce, inquadrando il Greco nel parametro 169 ivi previsto per l'Area 2<sup>e</sup> e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
- La C.d.A. di Lecce si pronunciava con sentenza n. 1800/14 sull'appello dichiarandolo improcedibile e condannando la Regione Puglia appellante al pagamento, in favore del Greco, delle spese del grado di appello, liquidate in € 915,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
- La Regione non provvedeva al pagamento delle spese per il procedimento di appello liquidate nella sentenza n.1800/14 e il creditore procedeva a metterla in esecuzione sino agli atti di pignoramento presso terzi notificati.
- La Sezione Demanio e Patrimonio non riceveva alcuna comunicazione al riguardo dall'Avvocatura regionale.
- Con nota PEC del 1 aprile 2016 della Sezione Bilancio e Ragioneria acquisita al prot. A00108/05/04/16 n. 4514 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.
- 2) Sentenza n. 500/14 resa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio "Cecere Mario/ R.P" (cont. 685/11/FO) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme -R.G.E. n. 1506/16 (P.U. 810, 811).

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- Il sig. Mario Cecere, operaio irriguo alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000, in seguito transitato all'ARIF, notificava alla prima ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine del riconoscimento alla corresponsione del rimborso delle spese di trasporto giornaliere per il tragitto da casa al posto di lavoro a titolo di differenze retributive, della retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa lavoro, il conseguente rateo di TFR maturato, oltre spese legali in distrazione.
- La Regione e l'ARIF si costituivano in giudizio, la prima eccependo la prescrizione per il quinquennio anteriore al tentativo di conciliazione avvenuto nell'aprile 2009.
- Con sentenza n. 500/14 il G.L. sezione lavoro di Brindisi, accoglieva il ricorso, ridimensionando la pretesa economica rideterminata nella misura di € 39.464,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannando in solido la Regione e l'ARIF al relativo pagamento assieme alle spese legali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori con distrazione.
- La sentenza veniva notificata con formula esecutiva in data 05.06.2015.
- La procedura per il riconoscimento del debito veniva rallentata a causa della carenza dei fondi necessari alla copertura della non prevista spesa, per cui la sentenza veniva messa in esecuzione sino agli atti di pignoramento presso terzi notificati.
- L'avvocato Frigione di controparte esperiva due distinte procedure esecutive, una per la corresponsione della sorte capitale, l'altra per il pagamento delle spese legali.
- Con nota dell' avvocatura regionale acquisita al prot. A00108/22/03/16 n. 3867 e con nota PEC della Sezione Bilancio e Ragioneria del 5 aprile 2016 lo scrivente apprendeva dell' avvenuto pignoramento presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.
- Lo specifico provvedimento di assegnazione delle somme è riferito soltanto alla procedura esecutiva per il pagamento delle spese legali liquidate con sentenza n.500/14.

- Dalla lettura della citata sentenza del Tribunale di Brindisi che condanna in solido l'ARIF e la Regione Puglia nei confronti del ricorrente, si evince che soltanto metà della somma assegnata al creditore dal giudice dell'esecuzione e anticipata dalla tesoreria regionale è di competenza regionale.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di €5.871,55 a titolo di sospesi di tesoreria. Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, riguardante esclusivamente spese procedimentali e legali si provvede attraverso imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"- Missione 1, Programma 11, Titolo 1.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott ssa Anna De Damizio

Il Dirigente della Sezione

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Astersore Avv. Rafforte Piemontese



Legge Regionale	2016, n
Riconoscimento di debito fuori bila	ncio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 g	iugno 2011 n. 118.

#### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla sent. n. 1800/14 della C.d.A. di Lecce nel giudizio Greco Ottavio Salvatore/R.P e n. 500/14 del Trib. di Brindisi nel giudizio Cecere Mario/R.P.

### Art. 2

## (Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" per l'importo di € 5.871,55.

